

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Prima sezione CIVILE

Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Monica Tarchi Presidente

Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore

Dott.ssa Lucia Schiaretti Giudice

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14022/2017 + 17687 R.G.A.C., avente come oggetto: "separazione giudiziale"

promossa da: (...)

contro (...)

Con l'intervento del Pubblico Ministero conclusioni

per il ricorrente: pronunciare la separazione personale dei coniugi, se del caso con addebito alla (...) con vittoria di spese e distrazione a favore del difensore antistatario;

per la resistente: pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al (...); porre a carico del ricorrente un contributo a titolo di mantenimento della ricorrente pari a Euro 700 mensili o, in subordine, un contributo a titolo di alimenti pari a Euro 200 mensili; con vittoria di spese, da rimborsare allo Stato;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 9.10.2017 (...) deduceva di aver contratto matrimonio a (...) con (...). Precisava che la copia si era stabilita nell'abitazione già di proprietà del ricorrente in Firenze e che ben presto l'armonia coniugale era andata progressivamente deteriorandosi a causa di incomprensioni e del disinteresse mostrato dalla coniuge, di giovane età e attratta dalle frivolezze della vita, cui in precedenza aveva dovuto rinunciare per essere divenuta madre a soli 19 anni; in questo peraltro supportata dalla propria madre. Sicché a seguito di ripetuti e frequenti allontanamenti della donna dalla casa coniugale, già dal giugno 2017 i coniugi si erano separati di fatto. Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione con eventuale addebito alla coniuge, senza ulteriori condizioni.

Per l'udienza presidenziale si costituiva (...), chiedendo, in via preliminare, la riunione del procedimento a quello n. 17687/2017 R.G.A.C., da lei introdotto ed avente lo stesso oggetto. Nel merito, deduceva che la crisi coniugale era dovuta, oltreché alle incompatibilità caratteriali fra i due sposi, alle frequenti condotte violente dell'uomo ai suoi danni, che l'avevano costretta più volte a rifugiarsi presso la propria madre. Evidenziava che dopo ogni allontanamento lui l'aveva pregata di perdonarlo e lei ancora innamorata aveva ogni volta ceduto facendo rientro nella casa coniugale. Fin quando nell'aprile 2017 si era recata al Pronto Soccorso e aveva sporto poi denuncia. Ne era scaturito un procedimento penale nell'ambito del quale nell'agosto 2017 (...) era stato sottoposto dal GIP alla misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla moglie e nel dicembre successivo ne era stato disposto il rinvio a giudizio. Chiedeva, pertanto, l'addebito della separazione al marito e la previsione di un contributo per se di Euro 700,00-

Previa riunione dei due procedimenti, il Presidente, autorizzava le parti a vivere separati e rimetteva la causa in istruttoria.

In tal sede, concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., ritenuta la superfluità e inammissibilità delle prove richieste, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

Infine, all'udienza del 21.01.2020, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti introduttivi e la causa veniva posta in decisione con termini di cui all'art. 190 c.p.c

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verifica di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.

Nel caso in esame le parti vivono separate dall'aprile 2017, a seguito di litigio sfociato nella presentazione di una querela per lesioni e maltrattamenti da parte della (...) ed entrambe le parti si accusano reciprocamente di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, quali la violazione dell'obbligo di assistenza materiale e morale.

Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.

Risulta altresì provato che la responsabilità del fallimento del matrimonio vada attribuita al (...), che si è reso autore di ripetuti atti di violenza fisica ai danni della coniuge costringendola ad allontanarsi da lui a dispetto dell'iniziale sentimento di sincero trasporto che la donna provava. Prova ne sono i numerosi messaggi scambiati fra i due in cui (...) chiede scusa alla moglie dei pugni (in data 27.7.16), degli schiaffi e pugni (il 2.11.16), delle tirate di capelli (in data 11.4.17), in particolare merita citarne alcuni particolarmente eloquenti; "mi dispiace per i pugni non me lo perdonerò mai", "mi fa male il cuore a pensare che ti ho dato uno schiaffo quando avevo promesso di non farlo mai più", "non hai avuto solo schiaffi", "Ti ho dato uno schiaffo, mica ti ho pestata?!", "ma io ti ho dato uno schiaffo, ti ho tirato i capelli"). Gli stessi messaggi prodotti dal ricorrente dimostrano come egli chiedesse più volte perdono alla moglie e fosse consapevole delle proprie colpe: il 28.02.2017 egli, infatti, scrive "tesoro, ti prego di

perdonarmi. Soffro tantissimo perché il dolore per il male che faccio a te è peggiore di quello del male che subisco".

Fatti per i quali (...) è stato condannato con sentenza penale divenuta irrevocabile il 22.6.19 alla pena di nove mesi di reclusione (con sospensione condizionale della pena) per il reato di lesioni dolose (in relazione agli episodi avvenuti a marzo ed aprile 2017).

Rispetto a tali condotte nessuna giustificazione può essere addotta, tantomeno eventuali tentazioni di "frivolezze" da parte della giovane moglie: la violenza domestica, infatti, quale violazione di norme di condotta imperative poste a tutela di beni di rango costituzionale, è di per sé sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, non rilevando in contrario alcuna diversa mancanza da parte dell'altro coniuge. Anche un unico episodio di percosse è stato ritenuto sufficiente ai fini dell'addebito della separazione al coniuge violento (fra le ultime, Trib. Vicenza sent. n. 2330/2019). Del resto, il ricorrente, non contestando specificamente le accuse mossegli, nella memoria integrativa descrive le violenze riferite dalla moglie "singoli e sporadici episodi caratterizzati da tenuità del fatto (uno schiaffo; una tirata di capelli ecc.)", con ciò minimizzando condotte che non ammettono, invece, giustificazione alcuna.

Solo per completezza si osserva che la strana formulazione adottata dal difesa (...) in ordine alla pronuncia della separazione "se del caso con addebito alla resistente" esclude in radice che il ricorrente abbia effettivamente formulato domanda di addebito, non potendosi tale pronuncia essere rimessa alla volontà dell'autorità giudiziaria, che altrimenti, statuirebbe ultra petita. Sicché si considera come non formulata.

Alla luce di quanto esposto, deve essere accolta la domanda di addebito avanzata dalla resistente.

Infine, per quanto riguarda la domanda di assegno separativo, si osserva che nulla è stato dedotto circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il quale peraltro ha avuto una durata talmente limitata e caratterizzata da così tanti litigi e interruzioni di coabitazione, sia pur per brevi periodi, che nemmeno può ipotizzarsi quale regime economico la coppia avesse assunto per il proprio menage quotidiano. D'altra parte è certo che (...), proprietario dell'immobile in cui vive, e che in passato lavorava quale agente per compagnie telefoniche e percepiva un reddito costante, verosimilmente almeno pari ad Euro 2.000,00 mensili netti, è disoccupato dagli inizi del 2018 e viene aiutato dai propri genitori. La (...) invece ha svolto lavori saltuari per collaboratrice domestica, e dal patto di servizio stipulato nell'ottobre 2017, risulta percepire un'indennità mensile di disoccupazione (NASPI). In sede presidenziale ha dichiarato di essere mantenuta dalla propria madre. Con il che deve ritenersi che la famiglia di origine della (...) abbia ampia disponibilità economica, considerato che il contributo materno deve essere sufficiente a coprire un canone di locazione di Euro 700,00 mensili (come dedotto in udienza presidenziale) e mantenere il figlio della (...), salvo il modesto contributo di Euro 150,00 mensili del padre del bambino.

Nessuna delle parti ha poi fornito documentazione reddituale aggiornata, neanche sottoforma di ISEE.

In conclusione, fra le condizioni economiche dei coniugi non sembra sussistere quella disparità che giustifichi l'attribuzione di un contributo a favore del coniuge svantaggiato mentre la rilevante differenza di età esistente fra i due (la (...) è ben 22 anni più giovane del marito) e la capacità lavorativa già messa in atto dalla (...), il possesso da parte della medesima di un più elevato titolo di studio rispetto al coniuge più anziano, essendo lei diplomata, escludono il diritto ad un assegno separativo.

Analogamente non risultano comprovati i presupposti per il riconoscimento di un assegno mensile a titolo alimentare, richiesto in via subordinata dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 433 ss. c.c., ossia lo stato di bisogno dell'alimentando e la sua incapacità oggettiva di provvedere al proprio mantenimento.

Infatti la (...) ha un'indubbia capacità lavorativa, avendo lavorato in passato come collaboratrice domestica, non soffrendo di problemi di salute tali da renderla inabile al lavoro, essendo molto giovane (nata nel 1991), provvista di un diploma di scuola media superiore nel settore alberghiero e conoscendo, oltre alla lingua madre, anche l'italiano e l'inglese (come affermato dal ricorrente e da lei non smentito): ella, dunque, è fornita di adeguate competenze spendibili nel mondo del lavoro, nel quale può ragionevolmente ancora inserirsi. Il fatto di avere un figlio minore a carico, peraltro, non le impedisce oggettivamente di lavorare, potendo ella contare sull'appoggio, economico e materiale, della madre.

Di tal che anche tale domanda non può che essere rigettata.

Infine risulta inammissibile la domanda di restituzione proposta dalla resistente, avente ad oggetto la metà dei beni mobili acquistati insieme al coniuge in costanza di matrimonio o del loro controvalore economico, dovendo essa proporsi separatamente nelle forme del rito ordinario, essendo le domanda di separazione e di restituzione legate non da una connessione oggettiva qualificata a norma degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., ma da una connessione oggettiva generica ai sensi dell'art. 33 c.p.c. che non giustifica la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 111 co. c.p.c.-

In punto di spese, considerata la natura e l'andamento della controversia, e la soccombenza reciproca, risultano sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione integrale.

P.Q.M.

Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi (...), e (...) con addebito a (...); respinge tutte le ulteriori domande; compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 4 giugno 2020.